

Allegato 3 – Modello di Atto di garanzia

[su carta intestata PAT]

Spettabile
[Banca]

Trento, [data]

FIDEIUSSIONE

Con riferimento allo schema di fideiussione autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento del XXXXXX n. XXX (la “**Deliberazione Autorizzativa**”), trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito alla fideiussione di seguito riportata.

La presente fideiussione (di seguito, la “**Fideiussione**”) viene rilasciata dalla **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, Ente pubblico territoriale, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, (di seguito denominata il “**Fideiussore**” o la “**Provincia**”) in persona di XXXXX, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della Provincia autonoma di Trento, autorizzato alla sottoscrizione della presente Fideiussione con la Deliberazione Autorizzativa che si allega alla presente Fideiussione sotto l’**Allegato A** per formarne parte integrante;

IN FAVORE DI

XXXXXXXXXXXXXXXX, (di seguito denominata la “**Banca**” o il “**Beneficiario**”) con sede legale in XXXX, XXXXXXXX, capitale sociale sottoscritto di Euro XXXXXXXX i.v., Codice Fiscale, P. Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di XXXXX n. XXXXXXXX, iscritto all’ Albo [delle Banche/dei Gruppi Bancari] al n. XXXXXXX.

PREMESSO CHE

- A) Patrimonio del Trentino (la “**Società Finanziata**”) con sede legale in Trento, Via del Brennero 165, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento n. 01938560222, Capitale Sociale pari ad Euro 329.883.065,00 i.v. in data odierna ha sottoscritto con la Banca un mutuo per l’importo di Euro XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX di Euro) (il “**Contratto di Mutuo**”), il cui testo è allegato alla presente quale **Allegato B**. La data di rimborso del finanziamento prevista nel Contratto di Mutuo (intesa

come ultima rata del Piano di ammortamento) è XXXXXXXX (la “**Data di Rimborso**”);

- B) ai sensi dell’art. 10 bis della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, la Provincia può prestare fideiussioni, ai sensi dell’articolo 1944 c.c., a garanzia delle operazioni d’indebitamento attivate dalle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale dalla Provincia, direttamente o indirettamente, a garanzia delle obbligazioni assunte dalle società per operazioni previste dai loro piani industriali;
- C) ai sensi del succitato art. 10 bis della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, la Provincia ha autorizzato con la Deliberazione Autorizzativa il rilascio da parte della Provincia stessa di una fideiussione a prima richiesta nell’interesse della Società Finanziata ed a favore della Banca per l’importo massimo onnicomprensivo di Euro XXXXXX ([*in lettere*] di Euro) (**l’Importo Massimo**), di cui Euro XXXXXXXXXX ([*in lettere*] di Euro) in linea capitale, oltre a interessi (compresi interessi di mora eventualmente dovuti), spese, imposte ed ogni altro accessorio, dovuti dalla Società Finanziata, nel limite massimo di Euro XXXXXXXX ([*in lettere*] di Euro) a garanzia degli obblighi derivanti alla Società Finanziata in relazione al Contratto di Mutuo. L’Importo Massimo della garanzia sarà proporzionalmente ridotto per effetto dei rimborsi di Patrimonio del Trentino S.p.A.;
- D) il Fideiussore intende garantire, a prima richiesta, alla Banca il pagamento di ogni e qualsiasi importo che risultasse dovuto dalla Società Finanziata in dipendenza del Contratto di Mutuo, nei limiti di cui sopra;
- E) il Fideiussore ha adempiuto a tutte le comunicazioni ed ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne ed esterne, sia di carattere giuridico che contabile, necessarie ai fini dell’assunzione degli obblighi di cui alla presente Fideiussione;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Articolo 1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2

Il Fideiussore dichiara di avere piena conoscenza delle condizioni, termini e clausole del Contratto di Mutuo.

Articolo 3

Il Fideiussore dichiara di costituirsi incondizionatamente ed irrevocabilmente fideiussore in via solidale con la Società Finanziata, ex art. 1936 e ss. c.c., garantendo il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie per capitale ed interessi che la Società Finanziata si assume con il Contratto di Mutuo, fino alla completa estinzione delle stesse; resta inteso che la responsabilità del Fideiussore in base alla presente Fideiussione si intende espressamente a garanzia

di quanto dovuto alla Banca dalla Società Finanziata in linea capitale, oltre a interessi (compresi gli interessi di mora eventualmente dovuti), spese, imposte ed ogni altro accessorio, nei limiti dell'Importo Massimo sopra indicato.

Il Fideiussore si obbliga pertanto a versare alla Banca, contro semplice richiesta scritta da inoltrarsi nei modi indicati nel successivo articolo 7, senza eccezioni ed indipendentemente dalla preventiva escussione della Società Finanziata, le somme dovute dalla Società Finanziata in dipendenza del Contratto di Mutuo e comunque nei limiti complessivi di cui sopra.

Il pagamento da parte del Fideiussore dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla ricezione da parte dello stesso della richiesta scritta della Banca da cui risulti che:

- a) la Società Finanziata non ha dato puntuale esecuzione al rimborso degli importi erogati a valere sul Contratto di Mutuo secondo quanto previsto dal predetto contratto;
- b) l'importo richiesto è pertanto dovuto dalla Società Finanziata alla Banca;
- c) l'importo richiesto non è stato corrisposto alla Banca da terzi (garanti o altri terzi) per conto della Società Finanziata, direttamente o indirettamente.

Articolo 4

La presente Fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi e dichiarazioni del Fideiussore:

- a) nell'ipotesi in cui la Banca consenta riduzioni e liberazioni di altre garanzie che fossero eventualmente costituite relativamente al Contratto di Mutuo;
- b) nell'eventualità in cui le somme incassate dalla Banca in pagamento delle obbligazioni garantite con la presente Fideiussione dovessero essere restituite a seguito di revoca o dichiarazione di inefficacia dei pagamenti stessi.

Con riferimento alle previsioni dell'art. 1957 c.c. la notifica di una richiesta di pagamento alla Società Finanziata equivale alla «proposizione di un'istanza» nei confronti della stessa.

Articolo 5

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto dal Fideiussore nei termini della presente Fideiussione, il Fideiussore sarà tenuto a corrispondere interessi moratori sull'importo dovuto nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della Società Finanziata ai sensi del Contratto di Mutuo e nel limite massimo indicato nel precedente art. 3, escluso ogni diritto della Banca al risarcimento del maggior danno.

Articolo 6

La presente Fideiussione ha pieno effetto indipendentemente dall'esistenza, validità, efficacia di qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse in seguito ad essere prestata, anche da terzi, in relazione al Contratto di Mutuo a favore della Banca.

Il Fideiussore riconosce sin d'ora che sarà sua cura tenersi informato delle condizioni patrimoniali della Società Finanziata e dello svolgimento dei rapporti con la Banca. Indipendentemente da quanto precede, la Banca, previa richiesta scritta

del Fideiussore, sarà tenuta a comunicargli l'entità dell'importo dovuto dalla Società Finanziata in relazione al Contratto di Mutuo, quale risultante al momento della richiesta.

Articolo 7

Ogni comunicazione prevista dalla presente Fideiussione o relativa alla stessa dovrà effettuarsi, a pena di inefficacia, mediante fax seguito da lettera raccomandata a.r., oppure a mezzo lettera raccomandata a.r., oppure a mezzo notifica tramite Ufficiale Giudiziario o telegramma. Tutte le notificazioni e le comunicazioni dirette al Fideiussore, concernenti la presente Fideiussione, devono essere indirizzate, a pena di nullità:

Provincia Autonoma di Trento
Piazza Dante n. 15
38122 TRENTO

c.a. del Presidente
fax: (+39) 0461 494600

Articolo 8

Ogni spesa o costo od onere (anche tributario) di qualsiasi genere inerente o conseguente alla presente Fideiussione sono integralmente a carico del Fideiussore.

La presente Fideiussione beneficia del trattamento tributario di cui all'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Articolo 9

Relativamente ai pagamenti che dovessero essere effettuati dal Fideiussore ovvero richiesti al Fideiussore ai sensi della presente Fideiussione, il Fideiussore rinuncia sin da ora ad avvalersi nei confronti della Banca, di ogni facoltà di ritenzione o compensazione che fosse dal medesimo Fideiussore esercitabile nei confronti della Banca stessa, relativamente ai suddetti pagamenti nei limiti ammessi per legge.

Articolo 10

Sino a quando ogni ragione di credito della Banca nei confronti della Società Finanziata ed in dipendenza del Contratto di Mutuo non sia completamente estinta, il Fideiussore si obbliga sin da ora a non esercitare il diritto di regresso e/o di surroga che allo stesso spettasse nei confronti della Società Finanziata, di altri coobbligati e di garanti.

Articolo 11

Il Fideiussore riconosce sin da ora che il mancato o parziale esercizio da parte della Banca di qualsivoglia diritto o facoltà ad essa attribuiti in forza della presente Fideiussione non costituirà, salvo contraria comunicazione per iscritto della Banca, rinuncia agli stessi, né precluderà il successivo esercizio del suindicato diritto o

facoltà o di qualsivoglia altro diritto o facoltà della Banca.

Articolo 12

La presente Fideiussione sarà efficace sino al sesto mese successivo alla Data di Rimborso (“**Periodo di Garanzia**”). Trascorso tale termine senza che nessuna richiesta di pagamento sia pervenuta al Fideiussore, la presente Fideiussione cesserà ogni effetto, indipendentemente dalla restituzione o meno del presente documento al Fideiussore.

Resta salva peraltro la facoltà della Banca di acconsentire alla risoluzione della presente Fideiussione anche prima della scadenza del Periodo di Garanzia e sempre che sia intervenuto l'integrale ed incondizionato rimborso degli importi erogati a valere sul Contratto di Mutuo, comprensivo degli interessi ad essi collegati.

Articolo 13

L'invalidità o inefficacia di alcuna fra le previsioni della presente Fideiussione non determinerà l'invalidità o l'inefficacia di alcuna altra previsione della presente Fideiussione.

Articolo 14

Il Fideiussore garantisce il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento per capitale ed interessi, nei limiti di cui al precedente art. 3, assunte dalla Società Finanziata per effetto del Contratto di Mutuo.

Il Fideiussore si impegna ad effettuare i pagamenti ai sensi della presente Fideiussione esclusivamente alla Banca.

Di conseguenza, il credito vantato dalla Banca nei confronti del Fideiussore ai sensi della presente Fideiussione non potrà essere oggetto di cessione anche a titolo di garanzia né in altro modo essere oggetto di disposizione da parte della Banca.

Articolo 15

La presente Fideiussione è regolata, per quanto qui non previsto, dalla legge italiana e sarà interpretata in conformità alla legge italiana.

Per qualunque contestazione e controversia relativa e/o dipendente dalla presente Fideiussione sarà esclusivamente competente il Foro di Trento.

* * *

Qualora conveniate con i termini della Fideiussione sopra esposti, Vi preghiamo di trascrivere il testo della presente e di inviarcela, unitamente agli allegati, siglata in ogni pagina e firmata in segno di piena ed incondizionata accettazione.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente
